

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 09/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, ricevuto in via successoria un libretto di risparmio a suo tempo attivato presso l'intermediario resistente dalla madre defunta, con comunicazioni del 21 e 28 febbraio 2014 chiedeva all'intermediario evidenza documentale di n. 16 operazioni annotate sul libretto tra il 2002 ed il 2007. A fronte della richiesta così presentata, il ricorrente versava Euro 15,00 per ciascuna operazione, per un totale di euro 240,00, oltre a commissioni per complessivi euro 2,60.

Dei n. 16 movimenti in riferimento ai quali il ricorrente ha chiesto la relativa documentazione, due soltanto hanno ricevuto esito positivo, undici sono stati riscontrati negativamente e per tre non è ancora stata fornita una risposta.

Nonostante il ricorrente sia a conoscenza della disciplina vigente in materia di rapporti bancari e finanziari, in virtù della quale l'intermediario resistente è tenuto a conservare la documentazione relativa al rapporto per almeno dieci anni, il ricorrente lamenta che la condotta dell'intermediario, che ha consentito la presentazione della richiesta con riferimento a operazioni risalenti sino al 2003, ha indotto lo stesso ricorrente a ritenere di poter ottenere quanto richiesto, con conseguente esborso di spese. Il ricorrente ha, quindi, chiesto all'Arbitro di *"ordinare all'intermediario resistente] la produzione di tutti i movimenti*

richiesti” e, in subordine, “di rifondere le spese sostenute (...) per tutte le richieste di movimento avente esito negativo”.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- successivamente alla morte della madre, il ricorrente, con istanze del 21 e 28 febbraio 2014, ha chiesto la copia di n. 16 movimenti avvenuti sul libretto di risparmio, estinto in data 30 settembre 2011, intestato alla *de cuius* ed ad un altro soggetto;
- nonostante il ricorrente fosse a conoscenza della disciplina vigente in materia di rapporti bancari e finanziari, secondo cui l'intermediario è tenuto a conservare la documentazione per 10 anni, il ricorrente ha presentato la richiesta di documentazione relativa a transazioni precedenti tale lasso temporale;
- i risultati della ricerche svolte sono stati comunicati al ricorrente; per alcune delle operazioni non è stato possibile reperire la documentazione richiesta, in considerazione del lasso temporale intercorso superiore ai 10 anni;
- per sette delle 16 operazioni era già decorso il termine decennale; per quattro è stata fornita la documentazione richiesta (due con le controdeduzioni) per tre sono ancora in corso ulteriori verifiche e per una l'esito delle ricerche è risultato negativo.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla applicazione delle previsioni dell'art. 119 T.U.B. alla richiesta presentata all'intermediario resistente dal ricorrente. Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 119, quarto comma, T.U.B. *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo [come nel caso in esame] e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati soli i costi di produzione di tale documentazione”.* L'art. 119 T.U.B., riconosciuto il diritto del cliente a ricevere copia della documentazione inerente ad operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, è dunque chiaro nel porre a carico del cliente unicamente i costi necessari per la produzione della documentazione richiesta.

Ciò premesso, a fronte delle richieste presentate dal ricorrente ai sensi dell'art. 119 T.U.B. nel febbraio 2014, il Collegio non può non rilevare l'inadempimento dell'intermediario resistente agli obblighi posti a suo carico dalle previsioni normative ora richiamate e ribadire il dovere del medesimo intermediario di fornire al ricorrente, con spese a suo carico, tutta la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nei dieci anni precedenti la richiesta avanzata. In riferimento, invece, ai versamenti effettuati dal ricorrente quali spese per la documentazione richiesta, il Collegio rileva l'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente in riferimento a tutte le operazioni effettuate prima del termine decennale di cui all'art. 119 T.U.B. e riscontrate negativamente dall'intermediario. Come chiarito, l'art. 119, quarto comma, T.U.B. consente, infatti, all'intermediario di porre a carico del cliente unicamente i costi necessari per la produzione della documentazione richiesta, con la conseguenza che, in assenza di alcuna documentazione, nessun costo potrà essere addebitato al cliente. Risultano, pertanto, non dovuti i versamenti effettuati dal ricorrente per tutte le operazioni riscontrate negativamente, e per le quali l'intermediario resistente non ha prodotto alcuna documentazione, per un importo complessivo di Euro 105,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 105,00 e che provveda a consegnare la ulteriore documentazione richiesta alla parte ricorrente come da motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA